

UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Alluvioni Piovera- Molino dei Torti - Sale

Via Manzoni n° 1 – Sale - Cap. 15045

unioneterredifiume@legalmail.it

tel. 0131/84178- fax 0131/828288

REGOLAMENTO DELL'UNIONE TERRE DI FIUME RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

INDICE

- Articolo 1 OGGETTO DEL CONTROLLO
- Articolo 2 SOGGETTI DEL CONTROLLO
- Articolo 3 TIPOLOGIE DEI CONTROLLI
- Articolo 4 CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
- Articolo 5 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
- Articolo 6 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
- Articolo 7 CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
- **Articolo 8 NORME FINALE**

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTROLLO

- 1. Il presente regolamento sul Controllo Interno è disciplinato dagli articoli 147, 147 bis e 147 quinques del Decreto Legislativo 267 del 2000.
- 2. Il presente regolamento ha ad oggetto:
 - a. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b. La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c. La costante verifica equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
 - d. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

- 1. Sono soggetti del controllo
 - a. Il Segretario dell'Unione/Dirigente apicale
 - b. Il Responsabile del Servizio Finanziario
 - c. i Responsabili dei Servizi.
 - d. il Servizio Controllo di Gestione;
 - e. il Segretario Comunale
 - f. il Revisore dei Conti.
- 2. Per le finalità ed i compiti di cui al presente regolamento, ed in particolare per l'esercizio del controllo successivo e del controllo di gestione, viene istituita l'Unità di Controllo Interno nell'ambito dell'Unione "Terre di Fiume" costituita tra i Comuni di Alluvioni Piovera, Molino dei Torti e Sale per la gestione associata obbligatoria della funzione fondamentale di cui alla lettera a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012 e da ultimo modificato dalla Legge n. 56/2014.
- 3. L'Unità di controllo è composta da:
- Segretario dell'Unione/Dirigente apicale Presidente
- Responsabili dei Servizi dell'Unione "Terre di Fiume"
- 4. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
- 5. Con riferimento al servizio da sottoporre a controllo, il nucleo opererà in assenza del relativo responsabile in posizione di conflitto, e mai in numero inferiore a tre membri compreso il presidente.

Articolo 3 – TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

- 1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:
 - a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c. Controllo sull'andamento della gestione.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- 1. Nella fase preventiva di formazione degli atti:
 - a. ogni Responsabile di Servizio, rilascia sugli atti di sua emanazione (determinazioni o proposte di deliberazione degli Organi collegiali) un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:
 - b. il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile.
- 2. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti.
- 3. Le determinazioni, corredate dei pareri di cui al comma 1, sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 2000.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.
- 2. Il controllo è effettuato dall'Unità di controllo e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
- 3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 30 giorni di ogni semestre ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun servizio.
- 4. Le risultanze del controllo sono trasmesse dall'Unità di Controllo al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile. Il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.
- 5. Decorso il termine di cui al comma 4 l'Unità di controllo conferma e/o rettifica l'esito dei controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 10 giorni.
- 6. Le risultanze finali del controllo sono trasmesse dall'Unità di Controllo con apposito referto semestrale ai Responsabili di Servizio anche individualmente, all'Organismo Indipendente di Valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio dell'Unione tramite il suo Presidente.
- 7. Il referto semestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al semestre di riferimento.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e dal Responsabile Gestione Entrate, mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento attivo del Presidente, dei Sindaci, delle Giunte, dei consigli, del Segretario e dei Responsabili di Servizio, secondo le rispettive responsabilità.
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
- 3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione.
- 4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e dal Responsabile della Gestione Entrate al Presidente, ai Sindaci, all'Assessore al Bilancio e al Segretario degli Enti accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.
- 5. Il Responsabile del Servizio Finanziaria col supporto del l'Organo di Revisione, effettua il controllo sull'andamento economico finanziario delle Società Partecipate dai Comuni associati, ancorché la partecipazione comunale risulti fortemente minoritaria e tale da escludere il controllo analogo;
- 6. Per il controllo di cui al comma precedente è consentito al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario:
 - a. l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso delle Società mediante semplice richiesta informale:
 - b. la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
 - c. rapportarsi con consulenti della società stessa.
- 7. Il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore del Conto segnalano tempestivamente al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario Generale il verificarsi presso le Società Partecipate degli Enti di situazioni di disequilibrio tali da:
 - a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi degli Enti;
 - b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati agli Enti.

Articolo 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

- 1. Il controllo sull'andamento della gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
- 2. In sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione sono affidati ai Responsabili di Servizio le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai Consigli degli Enti associati nel Documento Unico di Programmazione.
- 3. Gli obiettivi di cui ai commi 2 sono verificati mediante comparazione tra le risorse assegnate e quelle effettivamente utilizzate in sede di rendiconto della gestione.
- 4. Dell'esito del controllo di cui al comma 3 viene data comunicazione al Presidente, ai Sindaci, alle Giunte, al Revisore dei Conti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Articolo 8 - NORMA FINALE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- 2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è disapplicata ogni altra disposizione regolamentare in materia di controlli interni contenuta in altro regolamento anche comunale nonché ogni altra disposizione che risulti non conforme o contrastante con il presente Regolamento.